



Isi Insurance S.p.A.

## Contratto di assicurazione per la protezione dei danni al veicolo

# “DIFESA AUTO SAT” Autovetture, Autocarri e Macchine Operatrici

### Fascicolo Informativo edizione 1° Luglio 2011

**Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:**

- 1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni Generali di Assicurazione;**
- 3) Informativa sulla tutela dei dati personali.**

**Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

**Avvertenza: prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la  
Nota Informativa**



ISI Insurance – Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: 37138 Verona - Via San Marco,48 -Tel. +39 045 8182111 - Fax +39 045 8102034. Sede Secondaria operativa: 00193 Roma – Borgo Sant’Angelo, 19 – Tel. +39 06 3215205 – Fax +39 06 3215289. Sito internet [www.isiinsurance.it](http://www.isiinsurance.it); e-mail: [isiinsurance@isi.eu.com](mailto:isiinsurance@isi.eu.com) - Capitale Sociale € 5.000.006,00 - R.E.A. Verona n. 356970. - C.F. 00864500103 – P.IVA n. 03895371007 Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione al n. 1.00042. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato dell’ 11/4/74 G. U. del 19/4/74 n. 102. Società soggetta all’attività di direzione e al coordinamento della Società Arca Vita S.p.A.

**Unipol**  
GRUPPO



Isi Insurance S.p.A.

# **“DIFESA AUTO SAT” Autovetture, Autocarri e Macchine Operatrici**

## **1) Nota Informativa comprensiva del glossario**

**Indice:**

- **Nota Informativa** p. 2
- **Glossario** p. 7



# NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

**Il contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito CGA) prima della sottoscrizione della polizza.**

Le **clausole e le parti** che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "**Avvertenze**" sono **evidenziate in questo modo e sono da leggere con particolare attenzione.**

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: [www.isiinsurance.it](http://www.isiinsurance.it).

ISI Insurance S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

**La Nota Informativa si articola in tre sezioni:**

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

**C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

## A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

### 1. Informazioni Generali

- a) ISI Insurance S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via San Marco, 48 - 37138 Verona
- c) Recapito telefonico. 045.8182111; Sito Internet [www.isiinsurance.it](http://www.isiinsurance.it); posta elettronica [isiinsurance@isi.eu.com](mailto:isiinsurance@isi.eu.com)
- d) La sede secondaria operativa è in Roma, Borgo Sant'Angelo, 19 – 00193 Roma; Telefono 063215205, Fax 06321589.
- e) **ISI Insurance S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato 11/04/74 G.U. 18/09/96 n. 102 ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00042.**

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono relative all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010.

- ❖ Patrimonio netto pari a 6,09 milioni di euro.
- ❖ Capitale sociale 5,00 milioni di euro
- ❖ Totale riserve patrimoniali 0,99 milioni di euro
- ❖ L'indice di solvibilità è pari a 1,45 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 5.082 migliaia di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 3.500 migliaia di euro.

## B. Informazioni sul contratto

**Avvertenza:** il prodotto è a tacito rinnovo pertanto, in mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, **il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.**

Il contratto di durata annuale può prevedere il frazionamento semestrale con un'addizionale per oneri di frazionamento pari al 3% del premio annuo.

Nel testo che segue con la dicitura **veicolo** si intende il bene assicurato e identificato univocamente nella scheda di polizza tramite il numero di targa.

### 3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Difesa Auto Sat è una copertura assicurativa multirischi che prevede, in base alle scelte del contraente, la possibilità di acquistare una o più delle seguenti garanzie in base alle combinazioni riportate nella tabella che segue:

Garanzie e Sezioni	Descrizione della garanzia e delle coperture offerte	Artt. CGA
1 – Incendio	Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in caso di incendio.	1
2 - Furto e Rapina	Copre i danni subiti dal veicolo in caso di furto o rapina.	1
3 - Tutela Legale	La garanzia è prestata nel dare assistenza legale a tutela dell'assicurato in seguito ad eventi che riguardano il veicolo assicurato e la circolazione in generale.	1
4 – Cristalli	Riparazione o sostituzione dei cristalli danneggiati.	1
5 – Eventi Naturali e Socio-politici	Per Eventi Naturali: la garanzia copre le spese sostenute per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni, alluvioni, mareggiate, tempeste, trombe d'aria, uragani, tifoni, cicloni, caduti di slavine, neve, grandine, valanghe, frante, smottamenti del terreno. Per Socio-politici: la garanzia copre le spese sostenute per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, atti vandalici.	1
6 – Garanzie Accessorie	Formula base: la garanzia copre le spese sostenute per il traino del veicolo causato per danno da circolazione e guasto meccanico, anche se dovuto da incendio o a seguito di furto. Formula estesa: la garanzia copre le spese sostenute per il traino del veicolo causato per danno da circolazione e guasto meccanico, anche se dovuto da incendio o a seguito di furto. Inoltre sono compresi ricorso da terzi da incendio, rimborso imposta di proprietà e indennità veicolo sostitutivo.	1 e 2
7 – Collisione e kasko	Coprono i danni accidentali subiti dal veicolo durante la circolazione anche in caso di responsabilità del conducente. <b>La Collisione:</b> opera solo in caso di collisione con mezzi circolanti muniti di targa propria. <b>La Kasko:</b> invece consiste nella copertura collisione estesa anche a veicoli non identificati, ad ostacoli fissi oltre al ribaltamento ed uscita di strada.	1 e 2

**Avvertenze:**

Ciascuna Sezione comprende le specifiche limitazioni di garanzia ed esclusioni di seguito indicate:

Sezione	Limitazioni/Esclusioni Artt. CGA
Norme Comuni	3 e 6
1 - Incendio	2
2 - Furto e Rapina	2
3 - Tutela Legale	4 e 5
4 – Cristalli	2
5 – Eventi Naturali e Socio-politici	2
6 – Garanzie Accessorie	1 e 2
7- Collisione e Kasko	3

**Avvertenze: Sospensione della copertura**

Per tutte le garanzie, la copertura assicurativa decorre di norma dalle ore 24 del giorno in cui il contraente paga il premio come indicato all'articolo 2 delle Norme Comuni.

**Avvertenze: Franchigie, Scoperti, Massimali e Somme assicurate**

Le garanzie offerte sono prestate nei limiti di massimali/somme assicurate con l'applicazione, in alcuni casi, di franchigie e scoperti secondo quanto riportato all'art. 25 delle Norme Comuni delle Condizioni di Assicurazione..

Riportiamo di seguito alcune esemplificazioni per meglio chiarire l'operatività della polizza:

**Esempio 1:**

Veicolo con valore commerciale di 70.000 euro ma assicurato per 50.000 euro:

- Somma Assicurata 50.000 euro
- Valore del veicolo al momento del sinistro 70.000 euro → Somma assicurata insufficiente
- Kasko con danno totale: 70.000 euro.
- Indennizzo → 50.000 euro a cui verranno detratti eventuali scoperti o franchigie previsti dal contratto.

**Esempio 2:**

Sinistro furto con danno parziale ed applicazione di franchigia

- Valore assicurato 20.000 euro:
- Danno all'autovettura: 2.000 euro
- Il contratto prevede una franchigia di 550 euro
- Indennizzo → 2.000 – 550 = 1450 euro

**Esempio 3:**

Sinistro eventi naturali (es. grandine) con applicazione di scoperto:

- Valore assicurato: 40.000 euro
- Danno all'autovettura: 1.500 euro
- Scoperto 10% del danno = 150 euro importo inferiore al minimo non indennizzabile di 800 euro
- Indennizzo → 1.500 euro – 800 euro = 700 euro

**4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – nullità**

**Avvertenza:** Le dichiarazioni rese a ISI Insurance S.p.A. ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero infatti essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e/o comportare la rivalsa, la riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e dall'art. 3 delle Norme Comuni.

## 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

**Avvertenza:** Eventuali variazioni di rischio in corso di contratto devono essere comunicate tempestivamente a ISI Insurance S.p.A. e comportano una revisione del premio come da art. 24 delle Norme Comuni.

**Esempio:** il cambio di residenza del proprietario o il cambio del veicolo comportano una variazione di rischio che possono determinare la necessità di definire nuove condizioni contrattuali (garanzie e premi).

## 6. Premi

Il premio può essere pagato, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente (art. 2 delle Norme Comuni).

Il contratto di durata annuale può prevedere il frazionamento semestrale con un'addizionale per oneri di frazionamento pari al 3% del premio annuo.

## 7. Rivalse

Difesa Auto SAT non prevede l'applicazione di rivalse nei confronti del contraente/assicurato in caso di sinistro.

## 8. Diritto di recesso

**Avvertenza:** è prevista la facoltà per il contraente di recedere dal contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguente all'avviso del sinistro.

Il recesso, come previsto dall'art. 5 delle Norme Comuni, deve essere inviato ad ISI Insurance S.p.A. a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso ISI Insurance S.p.A. restituirà al contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di copertura non goduta.

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **entro due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (es. l'accadimento del danno).

## 10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge Italiana.

## 11. Regime fiscale

Il premio lordo di polizza è comprensivo di oneri fiscali in base alle aliquote qui di seguito elencate e che sono a carico del contraente in base alla normativa vigente:

Garanzia	Aliquota
Incendio, Furto e rapina, Eventi naturali e Socio-politici, Garanzie Accessorie, Kasko/Collisione, Cristalli	13,5%
Tutela legale	12,5%

# C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

## 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

**Avvertenza:** In caso di sinistro l'assicurato **deve contattare al più presto possibile ISI Insurance S.p.A. ai seguenti recapiti:**

NUMERO VERDE SINISTRI 800.47.93.11  Dall'estero: +39.045.8181945	
Lunedì - Venerdì 8.30 - 19.00	Sabato 9.00 - 13.00

La chiamata verrà raccolta da un operatore che fornirà tutte le istruzioni in merito alla documentazione necessaria e alle modalità per procedere alla denuncia di sinistro da effettuarsi per iscritto entro 5 giorni dalla data di accadimento.

**Avvertenza:** Nelle CGA contenute nel presente Fascicolo Informativo, sono riportate le “**Modalità di apertura sinistri**”, congiuntamente al **Modulo di richiesta indennizzo**.

### 13. Reclami

I reclami devono essere inoltrati in una delle seguenti modalità:

- per iscritto ad ISI Insurance S.p.A. , Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona;
- via fax al numero 045.8182317;
- **via posta elettronica a [reclami.isiinsurance@arcassicura.it](mailto:reclami.isiinsurance@arcassicura.it)**

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

### 14. Mediazione per la conciliazione delle controversie/Arbitrato

A norma del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, è prevista, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, la facoltà di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di ISI Insurance S.p.A. Via San Marco, 48 - 37138 Verona.

A partire dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Il prodotto “Difesa Auto SAT” prevede, in caso di controversia in merito al sinistro, la facoltà di delegare la risoluzione della controversia ad un collegio di Periti come da art. 11 delle Norme Comuni. Rimane comunque ferma la facoltà del contraente e della Società di adire l'Autorità Giudiziaria nel rispetto di D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010.

\*\*\* \*\*

**ISI Insurance S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Il Rappresentante Legale  
Dott. Federico Corradini**



# Glossario

Nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende per:

**ACCESSORI:**

Le installazioni stabilmente fissate al veicolo vengono definiti:

- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, senza supplemento di prezzo base di listino;
- AFTER MARKET se vengono installati in data successiva all'acquisto del veicolo.

**ANTIFURTO:**

impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche o meccaniche o con sistema GPS atte ad impedire l'avviamento del motore o il movimento del veicolo e/o a inviare una segnalazione a seguito di tentativi di manomissione, effrazione, intrusione sollevamento del veicolo.

**ASSICURATO:**

chi è tutelato e garantito dalla polizza assicurativa.

**ATTO VANDALICO:**

atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.

**AUDIO - FONO - VISIVI:**

radio, radiotelefoni, lettori compact disc, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco magnetico, elettromagnetico o meccanico.

**CAPITALE ASSICURATO:**

valore dei beni assicurati indicato in polizza.

**CENTRALE OPERATIVA DI SICUREZZA:**

è la struttura indicata nel frontespizio di polizza che provvede alla gestione del servizio relativo al sistema di sicurezza satellitare.

**CERTIFICATO DI COLLAUDO:**

il documento rilasciato dall'installatore che attesta la corretta installazione e funzionamento del sistema di sicurezza satellitare.

**CONTRAENTE:**

chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

**DANNI INDIRECTI:**

danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

**DANNI MATERIALI E DIRETTI:**

danni inerenti la materialità della cosa assicurata e derivanti dall'azione diretta della cosa garantita.

**DANNO TOTALE:**

perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**DECORRENZA:**

data di inizio della copertura assicurativa indicata sul contratto.

**DEGRADO:**

svalutazione del veicolo o di sue parti rispetto al valore originario dovuta a vetustà.

**DENUNCIA:**

avviso dato dall'assicurato ad ISI Insurance S.p.A. nel caso in cui si verifichi un sinistro.

**ESPLOSIONE:**

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad elevata velocità.

**FRANCHIGIA:**

importo del danno che rimane sempre a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

**FURTO:**

sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o altri.

**IMMOBILIZER:**

apparecchiature, fornite di serie o after market, che a mezzo di ingegno meccanico e/o elettronico, non consente l'avvio del motore se non per il tramite unico del mezzo di riconoscimento specifico (es. chiave codificata o transponder).

**IMPRESA:**

ISI Insurance Compagnia di Assicurazione S.p.A.

**INCENDIO:**

combustione con sviluppo di fiamma del veicolo assicurato che può autoestendersi e propagarsi.

**INDENNIZZO/RISARCIMENTO:**

somma dovuta da ISI Insurance S.p.A. all'assicurato, in caso di sinistro.

**LEGGE:**

decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 Codice delle Assicurazioni Private.

**LIQUIDAZIONE:**

procedura con la quale ISI Insurance S.p.A. determina l'importo da indennizzare in caso di sinistro.

**MASSIMALE:**

importo massimo che ISI Insurance S.p.A. è tenuta a pagare in base alle garanzie sottoscritte.

**OPTIONAL:**

installazioni stabilmente fissate sul veicolo fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo finale di listino.

**PERIODO DI ASSICURAZIONE:**

durata della polizza assicurativa per la quale è stato pagato il premio.

**POLIZZA:**

contratto di assicurazione che regola i rapporti tra ISI Insurance S.p.A. ed il contraente e/o l'assicurato.

**PREMIO:**

importo che il contraente paga ad ISI Insurance S.p.A. alle scadenze previste per rendere efficace la polizza assicurativa.

**P.R.A.:**

Pubblico Registro Automobilistico.

**PROPRIETARIO:**

intestatario al P.R.A. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatore in caso di locazione finanziaria.

**RAPINA:**

sottrazione della cosa assicurata, mediante violenza o minaccia a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per se o altri.

**REGOLA PROPORZIONALE:**

criterio secondo il quale ISI Insurance S.p.A. riduce l'importo da liquidare in caso di sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato indicato in polizza sia inferiore a quello reale al momento del sinistro stesso.

**RIVALSA:**

possibilità da parte di ISI Insurance S.p.A. di chiedere all'assicurato la restituzione totale parziale di importi pagati.

**SOCIETA':**

ISI Insurance Compagnia di Assicurazione S.p.A.

**SCOPERTO:**

percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato.

**SCOPPIO:**

repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.

**SINISTRO:**

qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale ISI Insurance S.p.A. è tenuta a pagare una somma di denaro.

**SISTEMA DI SICUREZZA SATELLITARE:**

l'apparecchiatura elettronica installata sul veicolo (dotata di sistema di localizzazione satellitare e di altri apparati collegati, indicati sul verbale di collaudo, atti a rilevare effrazioni e ad impedire il furto del veicolo) in grado di dialogare con la Centrale Operativa di Sicurezza.

**TARIFFA:**

modalità e parametri che ISI Insurance S.p.A. utilizza per stabilire il premio che il contraente paga.

**TUTELA LEGALE:**

l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lsg. 209/05, artt.163-164-173-174 e correlati.

**VALORE ASSICURATO:**

è il valore dei beni assicurati e viene riportato nella scheda di polizza.

**VALORE COMMERCIALE:**

il valore del veicolo desunto dalla pubblicazione "Quattroruote" del mese in cui si è verificato il sinistro.

**VEICOLO:**

il mezzo identificato in polizza dal numero di targa/telaio.

# “DIFESA AUTO SAT” Autovetture, Autocarri e Macchine Operatrici

## 2) Condizioni Generali di Assicurazione

### Indice

<b>Norme comuni</b>	<b>p. 2</b>
<b>Sezione 1 – Incendio</b>	<b>p. 10</b>
<b>Sezione 2 – Furto e Rapina</b>	<b>p. 11</b>
<b>Sezione 3 - Tutela Legale</b>	<b>p. 12</b>
<b>Sezione 4 - Cristalli</b>	<b>p. 14</b>
<b>Sezione 5 – Eventi Naturali e Socio Politici</b>	<b>p. 15</b>
<b>Sezione 6 – Garanzie Accessorie</b>	<b>p. 16</b>
<b>Sezione 7 – Collisione e Kasko</b>	<b>p. 17</b>
<b>Sezione 8 – Rapporto di Vincolo</b>	<b>p. 18</b>
<b>Richiesta di informazioni</b>	<b>p. 19</b>
<b>Modulo di richiesta indennizzo</b>	<b>p. 20</b>

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## Norme Comuni

### Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto ISI Insurance S.p.A. garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalle garanzie che sono state prescelte dal contraente al momento della conclusione del contratto.

Il contratto è operante in base alle condizioni riportate nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione salvo eventuali deroghe pattuite con il contraente/assicurato e riportate in polizza.

### Art. 2 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse da ISI Insurance che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il premio **va eseguito esclusivamente presso l'Agenzia** cui è assegnato il contratto.

**Se il contraente non paga i premi** o le rate di premio successive alla prima, **l'assicurazione resta sospesa** dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e **riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento**, ferme le successive scadenze.

**Il premio annuo è interamente dovuto dal contraente anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.**

### Art. 3 - Dichiarazioni e rivalse

#### Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente, relative a circostanze tali che ISI Insurance non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile). Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, ISI Insurance può recedere dal contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile). Nell'assicurazione in nome o per conto di terzi, se questi erano a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio, si applicano le medesime disposizioni sopra richiamate (art. 1894 del Codice Civile). In particolare, il contraente dichiara la residenza o sede legale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o del locatario, in caso di veicolo in leasing, ed è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio.

#### E' condizione vincolante per l'efficacia contrattuale che:

- il veicolo sia dotato di sistema di sicurezza immobilizer o satellitare (come da definizioni e indicato nella scheda di polizza) approvato dall'impresa sempre attivo e collegato ad una centrale operativa di sicurezza approvata dall'impresa e che lo stesso sia stato collaudato e funzionante;
- l'impianto telefonico funzioni su rete GSM/GPRS: non è ammesso il funzionamento su rete di tipo e-Tacs e non sono ammesse schede ricaricabili, salvo che la ricarica sia automatica e che l'assicurato dimostri al momento del sinistro il credito residuo con dichiarazione del gestore telefonico;
- all'atto della stipulazione dell'assicurazione venga fornito all'impresa il certificato di collaudo, prodotto su modello approvato e/o fornito dall'Impresa stessa. Il certificato di collaudo costituisce parte integrante dell'assicurazione e deve contenere: la dichiarazione di avvenuta installazione sottoscritta da parte dell'installatore del sistema di antifurto satellitare e dalla Centrale Operativa di Sicurezza.

L'impresa assume il rischio e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'assicurato e/o del contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti e gli elementi rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Impresa. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato e/o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o atto di variazione.

**Art. 4 - Rinnovo del contratto**

Il contratto può essere stipulato in una delle seguenti forme:

- a. **con tacito rinnovo**, lo stesso si intenderà **rinnovato per una durata pari ad un anno in mancanza di disdetta** inviata almeno **30 giorni prima della scadenza del contratto**, disdetta che dovrà essere effettuata dal contraente ad ISI Insurance S.p.A., mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla Sede della Compagnia o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza, oppure da ISI Insurance S.p.A. al contraente mediante lettera raccomandata. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile.
- b. **senza tacito rinnovo** o per una durata inferiore ad un anno, la garanzia **cesserà alla sua naturale scadenza** e non troverà applicazione l'art. 1901, secondo comma del Codice Civile.

**Art. 5 – Recesso in caso di sinistro**

La Società o il contraente possono recedere dal contratto entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso del sinistro. Il recesso **deve essere comunicato** all'altra parte con **lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni**. In ogni caso di recesso, la Società restituirà al contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal contraente stesso.

**Art. 6 - Estensione territoriale**

- a) **Il presente contratto è valido** all'interno del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, della Città del Vaticano, del Principato di Monaco (Montecarlo), della Svizzera, Croazia, dei Paesi membri dell'Unione Europea.
- b) La validità del presente contratto è ulteriormente estesa a tutti gli altri Paesi Europei sopra non menzionati con le limitazioni dell'Art.5 relativa alla Sezione 3 - Tutela legale.

**Art. 7 - Trasferimento della proprietà del veicolo**

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo o di sua consegna in conto vendita, il contraente, **previa comunicazione a ISI Insurance S.p.A. e restituzione della polizza**, deve optare irrevocabilmente per una delle seguenti soluzioni:

- a) **assicurare un altro veicolo purché dello stesso proprietario (locatario in caso di contratti di leasing)**; in tal caso ISI Insurance procede alla sostituzione del precedente contratto e all'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in corso. ISI Insurance, prima di procedere all'emissione del nuovo contratto, si riserva la facoltà di richiedere al contraente la documentazione atta a dimostrare sia la vendita o consegna in conto vendita del vecchio veicolo (rilasciata da un operatore professionale del settore), sia l'attribuzione di proprietà (locazione in caso di veicolo concesso in leasing) del nuovo veicolo e in caso di veicolo già di proprietà la mancanza di copertura assicurativa.
- b) **cedere il contratto unitamente al veicolo assicurato**; l'alienante è tenuto a comunicare ad ISI Insurance e all'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione; in tal caso il contraente, previa restituzione della polizza, non è tenuto a versare i premi successivi dal momento in cui fornisce ad ISI Insurance tutte le indicazioni necessarie per il rilascio di un'apposita appendice. Tale contratto si estingue alla scadenza annuale; **l'acquirente è tenuto a stipulare un nuovo contratto; non sono ammesse variazioni di rischio o sospensioni successivamente alla cessione del contratto**;
- c) **risolvere il contratto**; in caso di vendita documentata il contraente ha diritto a ottenere la parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto dell'imposta pagata dal momento della restituzione ad ISI Insurance della polizza. Qualora la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire da quel momento, **a condizione che sia stata restituita a ISI Insurance S.p.A. la polizza**.
- d) **sospendere il contratto**.

**Art. 8 - Cessazione di rischio o furto del veicolo**

Nel caso di cessazione della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, demolizione del veicolo assicurato, **il contraente deve optare per una delle seguenti soluzioni:**

- a) **richiedere la parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto**, al netto dell'imposta pagata dal momento della restituzione ad ISI Insurance della polizza e dell'attestazione dell'avvenuta cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o ente equivalente. Nel caso in cui la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, e la demolizione del veicolo assicurato siano successive all'eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data della sospensione.
- b) **assicurare un altro veicolo purché dello stesso proprietario (locatario in caso di veicolo concesso in Leasing)**; in tal caso ISI Insurance procede alla sostituzione del precedente contratto e all'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in corso. ISI Insurance, prima di procedere all'emissione del nuovo contratto, si riserva la facoltà di richiedere al contraente la documentazione atta a dimostrare la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, ovvero la demolizione del veicolo assicurato e l'attribuzione di proprietà (locazione in caso di veicolo concesso in Leasing) del nuovo veicolo e in caso di veicolo già di proprietà la mancanza di copertura assicurativa.
- c) **sospendere il contratto**

**In caso di furto del veicolo assicurato il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità di pubblica Sicurezza e l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo del premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata. Dal rimborso è esclusa la parte di premio relativa alla garanzia furto.**

**Art. 9 - Sospensione e riattivazione del contratto****a) Sospensione in corso del contratto**

Qualora il contraente intenda sospendere il contratto deve darne conoscenza ad ISI Insurance la quale provvederà a rilasciare relativa appendice. La sospensione ha decorrenza dalle ore 24 del giorno di emissione dell'appendice. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi. Tale integrazione di premio verrà restituita in caso di riattivazione del contratto. Nei casi in cui la sospensione abbia avuto durata superiore a 3 mesi la riattivazione comporta la proroga della scadenza per un periodo pari a quello della sospensione stessa. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che sia stata chiesta la riattivazione del contratto, lo stesso si estingue e il premio non goduto resta acquisito da ISI Insurance. È consentita la sospensione solo nei casi previsti dall'art. 7 e dall'art. 8. Non può essere richiesta la sospensione di contratti con durata inferiore ad un anno.

**b) Riattivazione del contratto**

**La riattivazione del contratto, fermo restando il proprietario del veicolo assicurato, può essere richiesta dal contraente entro un anno dalla sospensione.** La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro, purché, in quest'ultimo caso, il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita ovvero nel caso di cessazione della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, e demolizione del veicolo assicurato. Qualora alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e il precedente veicolo sia stato venduto ovvero nel caso di cessazione della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, e demolizione del veicolo assicurato, ISI Insurance, su richiesta scritta del contraente, provvederà alla restituzione della parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto dell'imposta pagata dal momento della sospensione.

**Art. 10 – Modalità per la denuncia dei sinistri e obblighi Dell'assicurato**

In caso di sinistro l'assicurato avvisa l'impresa, contattando il numero verde

**800.47.93.11**

**(+39 045 8181945 per chi chiama dall'estero)** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

L'assicurato è comunque tenuto a:

- 1) 1.1) Inviare, a mezzo lettera raccomandata, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza denuncia all'Impresa presso:

**ISI Insurance S.p.A.  
Servizio Sinistri  
Via San Marco, 48 – 37138 Verona**

o eventualmente a mezzo fax al numero +39 045.8157126

La denuncia di sinistro deve contenere: una sintetica descrizione dell'accaduto e del tipo di evento verificatosi, l'indicazione della data, del luogo, delle modalità del sinistro, degli eventuali testimoni, nonché dell'entità del danno stesso (qualora questo sia già quantificabile). Al fine di facilitare questo adempimento, ISI Insurance ha predisposto il "Modulo di richiesta di Indennizzo", allegato, che contiene gli elementi essenziali da comunicare;

- 1.2) solo nel caso in cui siano operanti le garanzie cui l'adempimento si riferisce, essendo stato corrisposto il relativo premio:
- a) in caso di furto o rapina:  
copia autentica della denuncia presentata all'autorità competente. Qualora il furto o la rapina si siano verificati all'estero, deve essere inviata, oltre che la copia autentica della denuncia presentata all'autorità straniera, anche la copia autentica della denuncia ripetuta all'autorità italiana.  
In caso di furto o rapina senza ritrovamento, l'assicurato, trascorsi trenta giorni dalla data della denuncia, deve altresì inviare:
- a.1) l'estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);  
a.2) il certificato di proprietà con l'annotazione dell'avvenuta perdita di possesso;  
a.3) la procura a vendere;  
a.4) tutte le chiavi del veicolo fornite dalla casa costruttrice, ovvero, in caso di contratto abbinato a presidio antifurto, tutti gli esemplari della chiave di sicurezza e/o elettronica, telecomando e/o transponder forniti dal produttore/installatore del sistema antifurto (meccanico/immobilizer/ localizzatore / satellitare).
- b) in caso di atti vandalici:  
copia autentica della denuncia inoltrata all'autorità competente e, se intervenuti, verbale dei vigili del fuoco;
- c) in caso di collisione:  
copia della constatazione amichevole di incidente o altra idonea documentazione da cui si desuma la dinamica del sinistro. L'onere di identificare il veicolo della controparte è a carico dell'assicurato;
- d) in caso di controversie con terzi (per tutela legale):  
d.1) la segnalazione dell'avvocato prescelto tra coloro che esercitano nella circoscrizione del tribunale competente;  
d.2) l'eventuale richiesta di esercitare la propria scelta tra i professionisti operanti nella località ove ha il domicilio. Qualora tale richiesta venisse accolta, l'Impresa terrà a proprio carico anche i compensi e le spese dovuti al procuratore domiciliatario, nel limite del massimale convenuto.
- 2) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e per il salvataggio delle cose assicurate; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art.1914 del Codice Civile;
- 3) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
- L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile.

**Art. 11 - Controversie sul pagamento dell'indennizzo**

L'ammontare dell'**indennizzo viene determinato dalle parti di comune accordo**. Nel caso in cui non si raggiungesse l'accordo, le parti possono prevedere di demandare la risoluzione della controversia a due periti. A tal fine, ciascuna delle parti potrà nominare un perito di fiducia. I periti così individuati, in qualità di mandatari delle parti, determinano l'ammontare dell'indennizzo. **Se i due periti** così nominati non trovano l'accordo, **possono nominare un terzo perito** e la determinazione dell'indennizzo viene decisa a maggioranza. **Se una delle parti non provvede** o se i periti nominati dalle parti sono in disaccordo sulla nomina del terzo perito, **la nomina è demandata al Presidente del Tribunale** di residenza del contraente. Ciascuna delle parti sostiene le spese del perito da essa designato e contribuisce per la metà alle spese del terzo perito. **Il presente articolo non si applica alla garanzia Tutela legale.**

**Art. 12 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Il contraente e/o l'assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio.

In caso di sinistro, il contraente e/o l'assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell'Art.1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Se il contraente e/o l'assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, l'impresa non è tenuta a pagare l'indennizzo.

**Art. 13 - Limite massimo di indennizzo**

Per nessun titolo ISI Insurance potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata che deve pertanto intendersi quale massima disponibilità per annualità assicurativa, salvo il disposto dell'Art.1914 del Codice Civile. Conseguentemente, ove tale somma fosse pagata in una stessa annualità assicurativa, l'assicurato non potrà pretendere ulteriori Indennizzi per tutta la durata residua dell'annualità assicurativa medesima.

**Art. 14 - Riparazioni**

L'assicurato, in caso di sinistro e con la sola esclusione degli eventi garantiti in base all'Art.1 della Sezione 3 Tutela Legale, ha facoltà di far eseguire la riparazione non prima che sia intervenuta l'autorizzazione dell'impresa o comunque dopo che sia decorso il termine di 8 giorni di calendario dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro da parte dell'impresa. L'impresa provvederà alla liquidazione del danno, previa esibizione del documento fiscale attestante gli interventi effettuati, con applicazione della franchigia o dello scoperto eventualmente previsti.

Entro il termine suddetto l'impresa può subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendone il controvalore al netto degli scoperti e/o delle franchigie eventualmente previsti.

**Art. 15 - Recuperi**

L'assicurato è tenuto ad informare ISI Insurance non appena abbia notizia del recupero del veicolo oggetto di furto e/o di rapina o di sue parti. L'assicurato può manifestare la volontà di conservare quanto venisse recuperato in epoca successiva al pagamento dell'indennizzo: in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno, secondo i criteri previsti dall'Art. 16 che segue e si effettuerà il conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

**Art. 16 - Determinazione dell'ammontare del danno**

In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, l'assicurato e l'impresa concordano di adottare i criteri indicati in questo articolo.

In caso di danno totale:

qualora l'importo da corrispondere all'assicurato per il danno subito per effetto del sinistro fosse uguale o superiore al commerciale valore commerciale che il veicolo aveva nel momento in cui si è verificato il sinistro, l'ammontare del danno, **fermo il limite della somma assicurata indicata in polizza**, sarà rappresentato:

- 1) per il caso in cui il sinistro si sia verificato entro un anno dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, dal prezzo di listino a nuovo del veicolo desunto dalla rivista "Quattroruote" o dal valore indicato sulla fattura d'acquisto, entrambi diminuiti del valore dell'eventuale recupero del relitto;

- 2) per il caso in cui il sinistro si sia verificato trascorso un anno dalla data di prima immatricolazione, dal valore commerciale che il veicolo aveva nel momento in cui si è verificato il sinistro diminuito del valore dell'eventuale recupero del relitto.

In caso di danno parziale:

l'ammontare del danno si determina addizionando il prezzo delle parti sostituite, diminuito in base al degrado dovuto a vetustà ed usura, al costo della manodopera necessaria per sostituire o riparare le parti danneggiate. L'impresa non terrà conto del suddetto degrado qualora dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

- 1) tre mesi per batteria, pneumatici, motore e relativi componenti, nonché per tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- 2) un anno per tutte le altre parti.

In entrambi i casi (danno totale - danno parziale):

- a) all'importo, determinato con i criteri sopraindicati, vanno poi applicati eventuali scoperti e/o franchigie previsti;
- b) non si terrà conto nella determinazione del danno delle spese per aggiunte, migliorie o modificazioni, delle spese per deposito o del danno da mancato godimento;
- c) se l'assicurazione coprisse soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'impresa risponderà dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta, come previsto dall'Art.1907 del Codice Civile;
- d) nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, con l'esclusione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge;
- e) qualora beneficiario dell'indennizzo fosse una società di leasing, l'eventuale cessione di credito da parte della società di leasing nei confronti del locatario non comporterà per quest'ultimo il diritto alla corresponsione dell'importo dell'I.V.A.

**Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio**

All'atto della stipulazione del contratto, il contraente deve indicare marca, modello e allestimento del veicolo da assicurare. Se il veicolo risulta censito nel listino "Quattroruote", ISI Insurance S.p.A. provvede, in occasione di ogni scadenza annuale, all'adeguamento automatico del valore assicurato in base al listino suddetto e facendo riferimento all'edizione più aggiornata tra quelle disponibili.

In tal caso l'attivazione della clausola di adeguamento automatico risulta dalla scheda di polizza al momento dell'operazione.

Diversamente, la funzionalità di adeguamento automatico non è operante per gli accessori non di serie/optional.

L'adeguamento automatico non può essere attivato nei seguenti casi

- a) il listino "Quattroruote" non riporta il valore commerciale del veicolo assicurato, o lo riporta non aggiornato, e per i veicoli esclusi in seguito ai vari aggiornamenti del listino.
- b) il contraente si avvale della facoltà riconosciutagli da ISI Insurance di esprimere, sia all'atto della stipulazione del contratto, che in occasione dei vari rinnovi annuali, una diversa valutazione del valore del veicolo da assicurare. In tal caso ISI Insurance procederà quindi su specifica richiesta del contraente, che dovrà pervenire entro i termini previsti, e sulla base delle indicazioni fornite di volta in volta dal contraente stesso, ad adeguare il valore assicurato e a modificare il relativo premio.

**Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'impresa provvederà al pagamento dell'indennizzo entro i 30 giorni successivi al momento in cui sia venuta in possesso di tutti i documenti necessari per provvedere alla liquidazione del danno, ivi compreso anche l'eventuale esito delle operazioni peritali di cui al precedente Art.16.

L'impresa, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.

**Art. 18 - Registrazione delle comunicazioni**

Al fine di agevolare le comunicazioni tra ISI Insurance e il contraente, si conviene che quest'ultimo possa trasmettere telefonicamente ad ISI Insurance eventuali informazioni e richieste di modifica del contratto, nonché l'avviso di sinistro. Il contraente si impegna a far seguire nel più breve tempo possibile la notizia,

data in via telefonica, da un documento scritto che ne riproduca il contenuto. Il contraente consente ad ISI Insurance la registrazione delle telefonate di cui sopra.

Il contraente e/o l'assicurato danno, altresì, il proprio consenso al trattamento da parte di ISI Insurance S.p.a. dei dati personali che li riguardano ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tale fine essi prendono atto che:

- i dati sono raccolti e trattati ai fini della conclusione ed esecuzione del presente contratto;
- i dati sono necessari ai fini della conclusione ed esecuzione del presente contratto;
- ISI Insurance si impegna a osservare la massima riservatezza in ordine al trattamento dei dati conformemente all'art. 19 che segue del presente contratto.

#### **Art. 19 - Riservatezza dei dati**

ISI Insurance si impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi ai contraenti e/o assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte. ISI Insurance si impegna a utilizzare i dati personali raccolti e registrati riguardanti i contraenti e/o assicurati esclusivamente in termini compatibili con la legge. Si impegna inoltre a trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ISI Insurance si impegna altresì, ai sensi dell'art. 31 del Decreto sopra riportato, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

#### **Art. 20 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da ISI Insurance.

#### **Art. 21 - Foro competente**

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

#### **Art. 22 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 23 - Gestione delle vertenze**

ISI Insurance assume a nome dell'assicurato, fino a quando ne è interessata, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **ISI Insurance non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.**

#### **Art. 24 - Variazioni contrattuali**

Eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, che comportano una variazione del rischio assicurato, devono essere comunicate tempestivamente ad ISI Insurance S.p.A. e danno luogo ad una sostituzione di polizza.

#### **Art. 25 – Franchigie e scoperti**

**L'assicurazione è prestata con applicazione dei seguenti scoperti e/o delle seguenti franchigie:**

##### **PER I VEICOLI CON UN VALORE ASSICURATO FINO A 30.000 EURO**

##### **1. per danni parziali:**

- a) EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI - Sezione 5: scoperto 10% con il minimo di € 550;
- b) FURTO E RAPINA Sezione 2: Franchigia pari ad € 550 come previsto alla lettera b) dell'art.1.

##### **2. per danni totali:**

La copertura è operante senza nessun scoperto né franchigia, tranne i casi sotto elencati:

- a) Eventi Naturali e Socio Politici - Sezione 5: scoperto 10% con il minimo di € 550;

- b) scoperto pari al 15% per il caso di furto avvenuto con l'uso di chiavi autentiche/originali (sempre che le stesse siano state oggetto di rapina e furto con effrazione escluso il furto con destrezza);
- c) scoperto pari al 15% per il caso di furto/rapina avvenuti con l'uso della chiave di sicurezza e/o elettronica, telecomando e/o transponder.

**PER I VEICOLI CON UN VALORE ASSICURATO SUPERIORE A 30.000 EURO E FINO A 100.000 EURO**

**3. per danni parziali:**

- a) Eventi Naturali e Socio Politici - Sezione 5: scoperto 10% con il minimo di € 800;
- b) Furto e Rapina - Sezione 2: Franchigia pari ad € 800 come previsto alla lettera b) dell'art.1.

**4. per danni totali:**

La copertura e' operante senza nessun scoperto né franchigia , tranne i casi sotto elencati:

- a) Eventi Naturali e Socio Politici -Sezione 5: scoperto 10% con il minimo di € 800;
- b) scoperto pari al 15% per il caso di furto avvenuto con l'uso di chiavi autentiche/originali (sempre che le stesse siano state oggetto di rapina o di furto con effrazione escluso il furto con destrezza);
- c) scoperto pari al 15% per il caso di furto/rapina avvenuti con l'uso della chiave di sicurezza e/o elettronica, telecomando e/o transponder.

**PER I VEICOLI CON UN VALORE ASSICURATO SUPERIORE A 100.000 EURO**

**5. per danni parziali:**

- a) Eventi naturali e Socio Politici- Sezione 5: scoperto 15% con il minimo di € 1000;
- b) Furto e Rapina- Sezione 2: Franchigia pari ad € 1.000 come previsto alla lettera b) dell'art.1.

**6. per danni totali:**

La copertura e' operante senza nessun scoperto né franchigia , tranne i casi sotto elencati:

- a) Eventi naturali e Socio Politici- Sezione 5: scoperto 15% con il minimo di € 1000;
- b) scoperto pari al 15% per il caso di furto avvenuto con l'uso di chiavi autentiche/originali (sempre che le stesse siano state oggetto di rapina o di furto con effrazione escluso il furto con destrezza);
- c) scoperto pari al 15% per il caso di Furto/Rapina avvenuti con l'uso della chiave di sicurezza e/o elettronica, telecomando e/o transponder.

Inoltre tutte le garanzie di cui alla Sezione 1 - INCENDIO e alla Sezione 2 - FURTO E RAPINA sono prestate con applicazione dei seguenti scoperti e/o delle seguenti franchigie:

- 7. per i danni avvenuti nelle zone non coperte dal segnale GSM/GPRS o GPS o nel caso in cui il segnale non pervenga alla **Centrale Operativa di sicurezza** sarà applicato uno Scoperto del 15% con il minimo di € 3.000;
- 8. per i sinistri avvenuti nel territorio dei paesi di cui alla lettera b) dell'Art.6 delle Norme Comuni sarà applicato uno scoperto del 25% con il minimo di € 3.000.

**Inoltre tutte le garanzie di cui alla Sezione 2 - FURTO E RAPINA sono prestate con applicazione dei seguenti scoperti e/o delle seguenti franchigie se i veicoli assicurati sono immatricolati in base alla residenza del proprietario nelle seguenti Province: CE - NA - BA - BR- FG- LE- TA: SCOPERTO 15% minimo €1.000 per qualunque valore assicurato.**

**Per scoperti e franchigie relativi alle garanzie Collisione o Kasko se attivate, si rimanda alla Sezione 7 artt. 1 e 2 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.**

## Sezione 1 - Incendio

**Le garanzie** della presente Sezione **sono operanti solo se** richiamate nella scheda di polizza.

**In caso di sinistro sulla garanzia principale**, o su una delle estensioni previste, **ISI Insurance S.p.A.** corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto **deducendo dalla stessa lo scoperto** con il relativo minimo **o la franchigia** pattuiti, che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

### Art. 1 - Incendio

Isi Insurance S.p.A. risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio (combustione con sviluppo di fiamma), azione del fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso.

### Art. 2 - Esclusioni

**La garanzia non comprende:**

- i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;
- i danni verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in polizza;
- i danni determinati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni a carattere locale, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni indiretti come sospensione di lavoro o mancato godimento del veicolo, deprezzamento e traino;
- i danni preesistenti al sinistro denunciato

## Sezione 2 – Furto e rapina

**Le garanzie** della presente Sezione **sono operanti solo se** richiamate nella scheda di polizza.

**In caso di sinistro sulla garanzia principale**, o su una delle estensioni previste, **ISI Insurance S.p.A.** corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto **deducendo dalla stessa lo scoperto** con il relativo minimo **o la franchigia** pattuiti, che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

### Art. 1 - Furto e rapina

Isi Insurance S.p.A. si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da:

- A) se è stata selezionata l'opzione - "Furto solo Totale": perdita del veicolo indicato in polizza o di sue parti, compresi gli accessori, optional e After Market, purché ne sia documentato l'acquisto ed in quanto assicurati in conseguenza di Furto Totale o Rapina del veicolo senza successivo ritrovamento del veicolo stesso. Sono espressamente esclusi i danni da Furto e Rapina causati al veicolo indicato in polizza nella esecuzione o nel tentativo di Furto o di Rapina del veicolo stesso e/o dei suoi componenti. Sono altresì espressamente esclusi i danni al veicolo verificatisi durante la circolazione avvenuta in modo abusivo successivamente al Furto o alla Rapina.
- B) se è stata selezionata l'opzione - "Furto Totale e Parziale": dalla perdita del veicolo indicato in polizza o di sue parti, compresi gli Accessori, Optional e After Market, purché ne sia documentato l'acquisto ed in quanto assicurati, in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati.

Devono intendersi compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta in modo abusivo dopo il furto o la rapina e fino al momento del ritrovamento.

La garanzia è prestata con applicazione per ciascun sinistro dello scoperto o franchigia di cui all'Art.25 delle Norme Comuni.

### Art. 2 - esclusioni

**La garanzia non comprende:**

- l'appropriazione indebita (art. 646 Codice Penale);
- il furto e la rapina commessi dai dipendenti del contraente o dell'assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- i danni determinati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- i danni indiretti come sospensione di lavoro o mancato godimento del veicolo, deprezzamento e traino;
- i danni preesistenti al sinistro denunciato;
- i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- di qualsivoglia natura, qualora venisse accertato che sul veicolo non fossero stati posti in funzione i sistemi di chiusura e di sicurezza presenti come accessori di serie o che sul veicolo fossero presenti le chiavi di avviamento;
- furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, in caso di inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera a.4) del punto 1.2) dell'Art. 10 delle Norme Comuni che regolano l'assicurazione in generale e cioè senza aver consegnato all'Impresa, in caso di furto o rapina senza ritrovamento, tutte le chiavi del veicolo fornite dalla casa costruttrice ovvero, in caso di contratto abbinato a presidio antifurto, tutti gli esemplari della chiave di sicurezza e/o elettronica, telecomando e/o transponder forniti dal produttore/installatore del sistema antifurto (meccanico /immobilizer / localizzatore / satellitare).

### CONDIZIONE PARTICOLARE:

**Se l'autovettura fosse sprovvista dell'apparato satellitare, in quanto acquistata presso un concessionario non autorizzato all'installazione di apparati convenzionati, l'assicurazione vale dal momento del ritiro dell'autovettura sino all'installazione dell'apparato presso un Centro Convenzionato e comunque non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ritiro dell'autovettura stessa. In tale periodo, l'assicurazione è prestata con un ulteriore scoperto del 30% da applicarsi a tutti i sinistri indennizzabili a seguito di eventi da furto o rapina.**

## Sezione 3 - Tutela Legale

**Le garanzie** della presente Sezione **sono operanti solo se** richiamate nella scheda di polizza.

**In caso di sinistro sulla garanzia principale**, o su una delle estensioni previste, **ISI Insurance S.p.A.** corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto **deducendo dalla stessa lo scoperto** con il relativo minimo **o la franchigia** pattuiti, che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

### Art. 1 - Tutela legale

Isi Insurance S.p.A. garantisce il rimborso delle spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali, in sede civile e penale, per ogni grado di giudizio, fino alla concorrenza del massimale di € 1.000 per vertenza e per anno assicurativo, relative ad una controversia rientrante in garanzia. L'assicurazione è prestata per le spese:

- 1) per l'intervento di un avvocato;
- 2) di CTU (consulenza tecnica d'ufficio) poste a carico dell'assicurato;
- 3) di un consulente tecnico di parte, a condizione che la nomina sia stata preventivamente autorizzata dall'Impresa;
- 4) di giustizia nel processo penale (Art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- 5) di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato;
- 6) per arbitrati rituali e/o irrituali;
- 7) per transazioni preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- 8) per la formulazione di ricorsi ed istanze da presentare alle autorità competenti.

La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo indicato in polizza e si riferisce ai danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti durante la circolazione del veicolo stesso.

### Art. 2 - Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più Assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto) e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

### Art. 3 - Gestione del sinistro

Isi Insurance S.p.A. rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo le tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 127/2004 e successive modificazioni, le spese sostenute dall'assicurato per compensi e spese relativi a prestazioni svolte in suo favore da un avvocato liberamente scelto.

L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell'Impresa (che dovrà pervenire all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta), pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall'Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.

L'assicurato deve trasmettere all'avvocato prescelto, con la massima urgenza e comunque entro 7 giorni, tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria, regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dall'avvocato devono essere trasmessi all'Impresa.

Qualora in qualsiasi momento l'Impresa, in base all'informativa ricevuta, giudicasse manifestamente infondate le ragioni dell'assicurato o ritenesse obiettivamente soddisfacente il risultato ottenuto, darà comunicazione scritta e motivata dei suoi intendimenti all'assicurato e provvederà al rimborso delle spese sin qui sostenute dall'assicurato e dovute a termini di polizza. Se l'assicurato intendesse comunque iniziare, continuare o resistere, lo farà a proprie spese e a proprio rischio; qualora, tuttavia, l'assicurato riuscisse ad ottenere un risultato più favorevole di quello in precedenza conseguito,

l'Impresa interverrà nuovamente ed integrerà le eventuali ulteriori spese sostenute, fino alla concorrenza della differenza tra i due risultati, fermo restando il limite del massimale indicato in polizza.

#### **Art. 4 - Esclusioni**

##### **Sono esclusi dalla garanzia:**

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali;
- c) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare o invasione, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto; verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, atti vandalici;
- d) le spese attinenti all'esecuzione forzata, oltre i primi due tentativi, in qualità di creditore;
- e) le spese per controversie in materia amministrativa, ivi comprese quelle fiscali o tributarie;
- f) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
- g) le spese per successioni, donazioni e vertenze derivanti da compravendita e/o permuta del veicolo indicato in polizza;
- h) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle compagnie di assicurazioni;
- i) spese per controversie tra Assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto);
- j) tasse di registro;
- k) se il veicolo indicato in polizza non fosse coperto da assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione o se il veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'Art 80 del Nuovo Codice della Strada;
- l) nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avvenisse in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o dalle disposizioni vigenti;
- m) se il conducente del veicolo non fosse abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se venisse sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per fuga o per omissione di soccorso;
- n) nei casi verificatisi quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- o) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile (prevista dalla LEGGE n°990/1969 e successive modificazioni) del veicolo indicato in polizza.

#### **Art. 5 - Validità territoriale**

In deroga a quanto indicato al precedente Art. 6 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'assicurazione vale per le controversie che insorgono e debbono essere processualmente trattate e definite davanti all'autorità della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Confederazione Elvetica, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra, del Principato di Liechtenstein e di tutti gli Stati facenti parte dell'Unione Europea.

## Sezione 4 – Cristalli

**Le garanzie** della presente Sezione **sono operanti solo se** richiamate nella scheda di polizza.

**In caso di sinistro sulla garanzia principale**, o su una delle estensioni previste, **ISI Insurance S.p.A.** corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto **deducendo dalla stessa lo scoperto** con il relativo minimo **o la franchigia** pattuiti, che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

### Art. 1 - Cristalli

Isi Insurance S.p.A. si obbliga ad indennizzare l'assicurato, fino alla concorrenza di Euro 750 e comunque con il limite di un sinistro per ogni annualità assicurativa, per le spese sostenute per riparare e/o sostituire i cristalli del veicolo indicato in polizza, in conseguenza di danni avvenuti per causa accidentale durante la circolazione.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto. Pertanto, in caso di sinistro, l'Impresa liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui alla lettera c) dell'Art.16 delle Norme Comuni che regolano l'assicurazione in generale.

**La garanzia è prestata con applicazione** per ciascun sinistro **di una franchigia fissa e assoluta di euro 90** per sinistro qualora la sostituzione e/o la riparazione avvenga in un centro convenzionato CARGLASS, **la garanzia è prestata con applicazione** per ciascun sinistro **di una franchigia fissa e assoluta di euro 150 per sinistro qualora la sostituzione e/o la riparazione non avvenga in un centro convenzionato CARGLASS.**

### Art. 2 - Esclusioni

**La garanzia non opera:**

- per i danni causati da rigature e segnature, screpolature e simili;
- per i danni ai fari, fanalini e specchi, nonché i danni ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi;
- per i danni subiti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato o vandalismo;
- per i danni determinati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- per i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.

## Sezione 5 – Eventi naturali e socio politici

**Le garanzie** della presente Sezione **sono operanti solo se** richiamate nella scheda di polizza.

**In caso di sinistro sulla garanzia principale**, o su una delle estensioni previste, **ISI Insurance S.p.A.** corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto **deducendo dalla stessa lo scoperto** con il relativo minimo **o la franchigia** pattuiti, che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

### **Art. 1 - Eventi naturali e socio politici**

Isi Insurance S.p.A. si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza o di sue parti, compresi gli accessori, optional e after market, purché ne sia documentato l'acquisto ed in quanto assicurati, in conseguenza di:

- 1) atti vandalici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio;
- 2) inondazioni, alluvioni, mareggiate, tempeste, trombe d'aria, uragani, tifoni, cicloni, caduta di slavine, neve, ghiaccio e grandine, valanghe, frane, smottamenti del terreno.

La garanzia è prestata con applicazione per ciascun sinistro dello scoperto o franchigia di cui all'Art. 25 delle Norme Comuni.

### **Art. 2 - Esclusioni**

**Sono esclusi i danni preesistenti e i danni materiali e diretti causati da:**

- fattori climatici (gelo, brina, ghiaccio);
- uno degli eventi indicati, verificatisi all'interno del veicolo assicurato, ma dovuti a dolo o colpa grave o negligenza grave dell'assicurato;
- contaminazione nucleare, biologica e chimica e inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare o invasione, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo;
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche.
- i danni indiretti;
- i danni subiti da parti meccaniche e/o elettriche per effetto di usura.

**Sono inoltre esclusi i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente e/o dell'assicurato.**

## Sezione 6 – Garanzie accessorie

**Le garanzie** della presente Sezione **sono operanti solo se** richiamate nella scheda di polizza.

**In caso di sinistro sulla garanzia principale**, o su una delle estensioni previste, **ISI Insurance S.p.A.** corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto **deducendo dalla stessa lo scoperto** con il relativo minimo **o la franchigia** pattuiti, che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

### Art. 1 – Formula base

#### Rimborso spese di traino

Isi Insurance S.p.A. qualora il veicolo risultasse in condizioni tali da non essere in grado di proseguire la circolazione con mezzi propri, a seguito di:

- 1) danno da circolazione;
- 2) guasto meccanico, anche se dovuto ad incendio o furto;

si obbliga a rimborsare le spese, debitamente documentate, sostenute per trainare il veicolo al più vicino centro di assistenza e/o riparazione, **purché nel raggio di 50 Km dal luogo dove si è verificato il fermo e comunque fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro e per anno.**

### Art. 2 – Formula estesa

#### Rimborso spese di traino

Isi Insurance S.p.A. qualora il veicolo risultasse in condizioni tali da non essere in grado di proseguire la circolazione con mezzi propri, a seguito di:

- 1) danno da circolazione;
- 2) guasto meccanico, anche se dovuto ad incendio o furto;

si obbliga a rimborsare le spese, debitamente documentate, sostenute per trainare il veicolo al più vicino centro di assistenza e/o riparazione, **purché nel raggio di 50 Km dal luogo dove si è verificato il fermo e comunque fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro e per anno.**

### Ricorsi terzi da INCENDIO

Isi Insurance S.p.A. garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti provocati a cose di terzi dall'incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato nel contratto, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della Legge.

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 50.000 per ogni sinistro.**

#### Tale garanzia non comprende:

- i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato, i danni occorsi alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e in generale alle cose trovatisi a bordo del veicolo;
- i danni da contaminazione e inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

#### Rimborso imposta di proprietà

In caso di perdita totale del veicolo indicato nel contratto conseguente a furto, rapina, incendio o incidente della circolazione con responsabilità del conducente, Isi Insurance rimborsa la quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 150 per evento e anno assicurativo.**

#### Indennità veicolo sostitutivo

In caso di perdita totale del veicolo indicato nel contratto conseguente a furto, rapina, incendio o incidente della circolazione con responsabilità del conducente, Isi Insurance corrisponde all'assicurato le spese, debitamente documentate, sostenute per l'eventuale noleggio e utilizzo di un veicolo sostitutivo

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 150 per evento e anno assicurativo.**

## Sezione 7 - Collisione e kasko

**Le garanzie** della presente Sezione **sono operanti solo se** richiamate nella scheda di polizza.

**In caso di sinistro sulla garanzia principale**, o su una delle estensioni previste, **ISI Insurance S.p.A.** corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di contratto **deducendo dalla stessa lo scoperto** con il relativo minimo **o la franchigia** pattuiti, che rimangono pertanto a carico dell'assicurato.

### Art. 1 - Collisione

Isi Insurance S.p.A. risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale che si verifichi durante la circolazione, con altri veicoli identificati mediante targa propria.

**La garanzia è prestata con applicazione per ciascun sinistro dello scoperto 15% con il minimo di €1.500.**

### Art. 2 – Kasko

Isi Insurance S.p.A. risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale, urto, ribaltamento e uscita di strada.

**La garanzia è prestata con applicazione per ciascun sinistro dello scoperto 15% con il minimo di €1.500.**

### Art. 3 – Esclusioni

**Le garanzie non operano per i danni:**

- provocati dal conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- causati da atti dolosi dell'assicurato, del conducente o del contraente;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- provocati dal conducente che al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;
- verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in polizza;
- all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari;
- verificatisi durante il traino attivo e passivo o in occasione di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;
- se il veicolo indicato in polizza non fosse coperto da assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione o se il veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada;
- indiretti quali a esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- causati da operazioni di carico e scarico;
- causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;
- ai dischi ruota e ai pneumatici, se verificatisi non congiuntamente agli altri danni indennizzabili a termini di polizza;
- preesistenti al sinistro denunciato.

## Sezione 8 – Rapporto di vincolo

**Le disposizioni** della presente Sezione **si applicano se** dalla scheda di polizza risulta la presenza di un vincolo.

### Art. 1 – Veicoli locati in leasing

Pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing:

Premesso che il veicolo assicurato, e identificato in polizza, di proprietà dell'Ente Vincolatario e immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al contraente/assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sulla polizza, ISI Insurance S.p.A. si impegna nei confronti dell'Ente Vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione, sospensione o variazione delle garanzie prestate a tutela, e in base al valore del veicolo, se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente Vincolatario, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge. ISI Insurance S.p.A. potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente Vincolatario con lettera raccomandata. In caso di incendio, furto, collisione o altri danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto all'Ente Vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Fino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di polizza il contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario.

### Art. 2 – Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore

Pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale:

Il Vincolo è operante sino alla data di scadenza indicata sul frontespizio del contratto.

Il Vincolo è a favore dell'Ente Vincolatario e ISI Insurance S.p.A. si obbliga per la durata della polizza stessa, anche qualora il Vincolo non risulti dalla carta di circolazione.

- a) a non consentire alcuna riduzione, sospensione o variazione delle garanzie prestate in base al valore del veicolo indicato se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente Vincolatario, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- c) a non pagare in caso di incendio, furto, collisione o altri danni relativi al veicolo assicurato l'indennizzo liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente Vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolatario è fin d'ora autorizzato dal contraente. fino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di polizza il contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario.

ISI Insurance S.p.A. potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente Vincolatario con lettera raccomandata.

### **Art. 3 – Obblighi in carico al contraente in caso di sinistro**

Rimane in carico al contraente **l'obbligo di comunicare, all'Ente Vincolatario, ogni sinistro** in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato oggetto di vincolo, trasmettendo, contestualmente all'invio ad ISI Insurance S.p.A. della denuncia di sinistro, una copia della stessa per conoscenza anche all'Ente Vincolatario.

# Modalità di apertura sinistri: istruzioni operative

## SERVIZIO SINISTRI

In caso di sinistro potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

ISI Insurance S.p.A:

- dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle 9.00 alle 13.00 il sabato.

per telefono dall'Italia al numero verde gratuito **800.47.93.11**

dall'estero **+39.045.8181945**

L'inoltro della denuncia del sinistro dovrà avvenire per iscritto (fax, posta, telegramma) indirizzati a:

- per fax "Servizio Sinistri": **045.8157126**

- per telegramma indirizzato a:

**ISI Insurance S.p.A**  
Servizio Sinistri  
Via San Marco, 48  
37138 Verona

tale denuncia dovrà sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono
- numero del CONTRATTO

e potrà essere formulata utilizzando il "Modulo richiesta di Indennizzo" che segue.

**Modulo richiesta di indennizzo garanzie diverse dalla R.C.A.**

Spett.le

ISI Insurance S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via S. Marco, 37138 Verona

Fax 045-8182397

N°. CONTRATTO

Targa veicolo :			
Marca/Modello veicolo			
<b>DATI CONTRAENTE</b>			
Cognome e nome/Ragione Sociale			
Domicilio.		Tel.:	
Reperibilità:	giorni	dalle ore	alle ore
<b>DATI PROPRIETARIO</b> (solo se diverso dal contraente)			
Cognome e nome/Ragione Sociale			
<b>DATI CONDUCENTE</b> (da indicare se presente garanzia Infortuni del conducente)			
Cognome e nome			
<b>DESCRIZIONE DELL'EVENTO</b>			
Luogo del sinistro			
Data	Ora		
Conducente	Autorità intervenute		
Descrizione del sinistro			
Luogo in cui si trova il veicolo per la perizia (c/o)			
Via	Città	Tel.	
<b>PRESENZA TESTIMONI</b>			
Cognome e nome	Via	Città	
Cognome e nome	Via	Città	
<b>COORDINATE BANCARIE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO*</b>			
Codice IBAN: _____			
Banca	Intestatario		
<b>GARANZIA INTERESSATA DAL SINISTRO</b>			
Compilazione riservata ad ARCA ASSICURAZIONI			
Numero Sinistro	Garanzia	Danno Totale?	Danno Parziale?
Firma del conducente  _____			
*Coordinate bancarie del conducente solo in caso di infortuni del conducente stesso.			
<b>N.B. In caso di sinistro RC compilare il modulo blu (constatazione amichevole di incidente), anche se la controparte non intende sottoscriverlo.</b>			
<b>Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali sensibili</b>			
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n° 196/2003 presente nel Fascicolo Informativo, acconsento:			
- al trattamento dei dati sensibili che mi riguardano			
- alla comunicazione a terzi dei dati sensibili che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.			
Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e liquidazione dello stesso.			
Luogo e data: _____ Firma:  _____			



Isi Insurance S.p.A.

# **“DIFESA AUTO SAT”**

## **Autovetture, Autocarri e Macchine Operatrici**

### **3) Informativa sulla tutela dei dati personali**

# Informativa sulla tutela dei dati personali

*Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:*

## 1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla Legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

## 2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, Società' di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da Società' di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc).

## 3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a Legge, Regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc.);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

## 4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;

- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

## **5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati**

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, Società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

## **6) Diritti dell'interessato**

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Isi Insurance S.p.A via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045.8182111, Fax 045.8102034, e-mail: [privacy@arcassicura.com](mailto:privacy@arcassicura.com)

## **7) Titolare e responsabili del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati è Isi Insurance S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato.

L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Isi Insurance S.p.A. è consultabile sul sito internet: [www.arcassicura.com](http://www.arcassicura.com). E presso la sede della Società in Verona, Via San Marco, 48.